

**Procedura di affidamento del servizio di assistenza domiciliare disabili ed
assistenza scolastica disabili
CIG 7553183BC8**

QUESITO N. 4

Tra i requisiti di cui al punto 7.3 e) ovvero "aver eseguito – a regola d'arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI, almeno un servizio (servizio di punta) analogo a quello della presente procedura, di importo complessivo pari ad almeno € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) IVA esclusa. Per fornitura/servizio analogo/o si intende un servizio di assistenza, domiciliare o scolastica, in favore di soggetti disabili". Rientrano i servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) E I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)?

RISPOSTA

“Per fornitura/servizio analogo/o si intende un servizio di assistenza, domiciliare o scolastica, in favore di soggetti disabili”. Riguardo al quesito posto, sono da considerarsi esclusivamente i SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) svolti a favore di soggetti disabili.

QUESITO N. 5

Si chiede di chiarire se la dicitura “bando di gara (GUCE)” di cui al punto 2.1 del disciplinare di gara costituisca un refuso in quanto non presente nella documentazione di gara.

RISPOSTA

Il richiamo al bando di gara GUCE non rappresenta un refuso in quanto documento di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018 con il n. 2018/S 157-360099 e successivamente rettificato con avvisi pubblicati il 23/08/2018 n. 2018/S 161-368954 e il 04/09/2018 con il n. 2018/S 169-385478. Il bando e i relativi avvisi di rettifica sono reperibili al seguente link

<https://ted.europa.eu/TED/search/search.do>

QUESITO N. 6

In riferimento alle prove di cui all'art. 7.2 del Disciplinare di gara si chiede conferma che le stesse saranno richieste in capo all'impresa aggiudicataria.

RISPOSTA

Ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali (tra i quali i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara) sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

QUESITO N. 7

In riferimento ai certificati indicati quali prove di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara, si precisa che la Legge 183/2011, art. 15 c 1 prevede che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di

pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47". Dal momento che le attestazioni di buon esito richieste non possono essere prodotte dalla concorrente in quanto devono essere richieste dalla Vs. Amministrazione, si chiede se al posto delle certificazioni la Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; diversamente, si chiede come debba agire la Scrivente per la dimostrazione dei requisiti richiesti al fine della partecipazione alla procedura in oggetto.

RISPOSTA

L'art. 85, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che in fase di presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, il possesso dei requisiti generali e speciali è dimostrato mediante autodichiarazioni da rendere con il DGUE (Documento di Gara unico Europeo) il quale costituisce prova documentale preliminare sostitutiva dei certificati rilasciati dalle pubbliche autorità. Nello specifico del quesito, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 7.3 del disciplinare di gara) dovrà essere autodichiarato compilando la parte IV, sezione C, del DGUE.

QUESITO N. 8

*Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal 18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1), pertanto, per le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 e quindi i documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE (LINK) e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante. **SULLA BASE DI QUANTO INDICATO SI CHIEDE DI INDICARE IL LINK PER LA PROCEDURA IN OGGETTO LA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MOD. DGUE***

RISPOSTA

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa è reso disponibile il modello DGUE al seguente link:

<http://www.comuneap.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14883>

Il DGUE, compilato secondo quanto indicato nel disciplinare di gara (punto 15.2), firmato digitalmente e salvato su supporto informatico di memoria (chiavetta USB o CD) dovrà essere inserito all'interno della busta "A" - Documentazione amministrativa.

QUESITO N. 9

Si chiede di indicare l'esatta intestazione completa di indirizzo a cui vanno intestati i documenti di gara (istanza, moduli...)

RISPOSTA

Come indicato al punto 13 del disciplinare di gara, il plico contenente l'offerta e la documentazione, sigillato, deve pervenire al **Comune di Ascoli Piceno – Ufficio Protocollo – Piazza Arringo n. 7, 63100 ASCOLI PICENO.**

QUESITO N. 10

Alla pag. 14 del CSA sono indicati quali allegati TABELLA A e TABELLA B. Tali allegati non risultano nella documentazione di gara.

RISPOSTA

La tabella “A” è pubblicata sul profilo del committente sotto la voce “Costo personale dipendente”; la tabella “B”, relativa ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, è recepita dal punto 18.1 del disciplinare di gara.

QUESITO N. 11

All’art. 18.1 del disciplinare di gara è riportato, tra i sub-criteri da indicare nella progettazione del servizio:

1.3 Esperienza maturata dal personale impiegato nel servizio: Saranno valutate le pregresse esperienze degli operatori nello svolgimento di servizi corrispondenti a quelli oggetto dell’appalto, documentate mediante curricula.

Si chiede di chiarire in modo incontrovertibile se per “servizi corrispondenti” si intende esclusivamente quelli svolti in servizio di assistenza domiciliare disabili ed assistenza scolastica disabili ovvero si intendano servizi di assistenza generica a disabili (a titolo di esempio: presso i centri diurni)

RISPOSTA

Si conferma che per “servizi corrispondenti” si intendono esclusivamente quelli svolti in servizio di assistenza domiciliare disabili ed assistenza scolastica disabili (quindi non assistenza generica a disabili).

QUESITO N. 12

Si chiede se siano ammessi allegati all’Offerta Tecnica oltre ai Curricula del personale richiesti al Parametro 1.3 e se siano esclusi eventualmente dal limite di 25 facciate riportate all’Art. 16 del Disciplinare di gara.

Infine si chiede se sia possibile, per motivi di spazio, allegare all’Offerta Tecnica l’elenco del personale impiegato invece di inserirlo all’interno dell’Offerta stessa al Parametro 1.3.

RISPOSTA

Come chiarito in relazione al quesito n. 2, il superamento del limite delle 25 facciate non comporta l’esclusione dell’offerta.

I concorrenti sono invitati ad attenersi il più possibile al limite indicato al fine di non compromettere la speditezza e la funzionalità della procedura di gara.